Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1023

Disposizioni concernenti le storiche contrade e le associazioni di contradaioli della città di Siena

18/12/2022 - 02:06

Indice

1. DDL S. 1023 - XVIII Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 3
1.2.1. Testo DDL 1023 4

1. DDL S. 1023 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1023
XVIII Legislatura

Disposizioni concernenti le storiche contrade e le associazioni di contradaioli della città di Siena

Iter
28 maggio 2019: assegnato (non ancora iniziato l'esame)
Successione delle letture parlamentari

S.1023	**assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

Iniziativa Parlamentare
Riccardo Nencini (Misto, PSI)
Cofirmatari
Tiziana Nisini (L-SP-PSd'Az) (aggiunge firma in data 12 febbraio 2019)
Natura
ordinaria
Presentazione
Presentato in data **24 gennaio 2019**; annunciato nella seduta n. 85 del 29 gennaio 2019.
Classificazione TESEO
SIENA , ASSOCIAZIONI CULTURALI E RICREATIVE , CENTRI STORICI E ZONE PEDONALI
Classificazione provvisoria
Assegnazione
Assegnato alla **6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro)** **in sede redigente** il 28 maggio 2019. Annuncio nella seduta n. 114 del 28 maggio 2019.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubbl. istruzione)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1023

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1023

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **NENCINI** e **NISINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 2019

Disposizioni concernenti le storiche contrade e le associazioni di contradaioli della città di Siena

Onorevoli Senatori. - La città di Siena, per il suo riconosciuto valore storico, culturale ed artistico, è stata nel passato oggetto di leggi *ad hoc* per la tutela del suo patrimonio urbano e la promozione della sua immagine e delle sue antiche tradizioni, tra le quali spicca il Palio. Negli anni sono stati emanati alcuni provvedimenti speciali per Siena. Tra questi il più importante è la legge 3 gennaio 1963, n. 3. Va però sottolineato come, in realtà, la città del Palio non è stata oggetto di una legge speciale per la prima volta negli anni Sessanta: era, infatti, il 21 giugno 1928 quando il Governo Mussolini emanò la legge n. 1582, « Provvedimenti per le opere di risanamento della città di Siena », nella quale viene per la prima volta formulato il principio in base al quale un quartiere storico è di per sé un monumento e come tale va tutelato. L'asserzione costituiva un evidente passo avanti rispetto all'idea ottocentesca di monumento. Inoltre, tale legge fu preceduta dall'emanazione di un decreto del Ministero per l'istruzione, il quale pose sotto vincolo già i quartieri di Salicotto e Ovile, impedendo che vi fosse possibile costruire senza autorizzazione della soprintendenza all'arte medievale.
La legge 21 giugno 1928, n. 1582, prefigurava l'impianto della futura legge speciale del 1963, benché nella legge del 1928 non vi fosse alcun riferimento specifico all'importanza culturale delle opere al cui risanamento si voleva procedere; le norme, infatti, parlavano di « pubblica utilità », con riferimento alle « opere necessarie al risanamento igienico ed edilizio della città di Siena », proseguendo poi per i successivi undici articoli alla definizione delle modalità di partecipazione dello Stato e del comune al finanziamento dell'opera e passando infine alla definizione dei rapporti di questi con il Monte dei Paschi (incaricato di concedere all'ente territoriale il prestito necessario al finanziamento delle opere) e la Cassa depositi e prestiti. Ora, che la legge fosse ispirata da istanze connesse all'igiene e alla sicurezza, piuttosto che da motivi di ordine culturale, è confermato da quanto contenuto nella relazione che accompagnava il disegno di legge, in cui si discorreva di malattie sociali da attribuirsi alle condizioni antigieniche delle abitazioni. Nella legge speciale del 1963, invece, la matrice culturale è palese, trasparendo già dal titolo « Provvedimenti per la tutela del carattere storico, monumentale e artistico della città di Siena e per opere di risanamento urbano ». Essa poneva a totale carico dello Stato le opere di consolidamento e restauro degli edifici pubblici di carattere storico, artistico e monumentale, compreso il Duomo ed edifici annessi e chiese monumentali (articolo 2); e a carico dei privati, ma con contributo statale, il consolidamento, il restauro e la sistemazione degli edifici di proprietà (articolo 3). Il proprietario doveva impegnarsi ad abitare, locare o utilizzare, secondo le norme previste dalla legge, l'edificio per almeno dieci anni. Veniva affidato al comune, con contributo statale del 50 per cento, il risanamento di quartieri cittadini, da condursi secondo piani particolareggiati predisposti dal comune sentita la soprintendenza ai monumenti. Inoltre, si prevedevano norme per consentire l'alloggio provvisorio ai cittadini che avrebbero dovuto trasferirsi per consentire i lavori, nonché la facoltà del comune di espropriare i beni immobili rientranti nei casi previsti dalla legge stessa (articoli 4 e 5). Successivamente, erano stabiliti i criteri per la determinazione dell'indennità di esproprio (articolo 68). Infine, si autorizzavano gli istituti di credito,

in particolar modo il Monte dei Paschi, a concedere mutui per eseguire i lavori autorizzati (articoli 9 e 10) e si rendeva noto l'ammontare della spesa prevista dallo Stato per la messa in opera di tali attività (articolo 11).

Per un quadro completo della cronologia giuridica circa le leggi speciali emanate per Siena successivamente a quella del 1963, merita una particolare menzione la legge 9 marzo 1976, n. 75, « Proroga della legge 3 gennaio 1963, n. 3, concernente la tutela del carattere storico, monumentale e artistico della città di Siena ». Va sottolineato come questa legge, per quanto immediatamente presentata come « proroga », in realtà presentasse degli elementi di novità rispetto alla precedente: essa, infatti, aggiungeva la dizione « paesistico » (articolo 1) all'elenco dei valori da salvaguardare; fra i soggetti compaiono le « contrade » e i contributi sono elevati dal 50 per cento dell'ammontare delle spese, al 70 per cento per i privati, fino all'80 per cento per le contrade (articolo 2), i mutui venivano subordinati all'esistenza di precise condizioni (articolo 4), mentre la facoltà di esproprio del comune veniva meglio articolata (articolo 5).

Successivamente a queste due norme, sono state presentate in Parlamento diverse proposte di legge: *in primis* si ricorda la proposta a firma dei deputati Ceccuzzi, Cenni, De Pasquale, Fluvi, Gatti, Realacci, Rigoni, recante « Disposizioni per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città di Siena e norme in favore delle Contrade storiche di Siena », presentata il 29 aprile 2008 alla Camera (Atto Camera 432).

La medesima proposta di legge è stata presentata anche dall'onorevole Luigi Dallai, in data 16 marzo 2013 (Atto Camera 295).

Può dunque affermarsi che, se si escludono i primi anni Novanta del secolo scorso, caratterizzati da una delicata operazione di risanamento del debito pubblico, la legge speciale è stata finanziata ininterrottamente dal 1963 al 2003. Dal punto di vista contenutistico, invece, la proposta di legge del 2008 inseriva, nell'impianto della legge del 9 marzo 1976, n. 75, un titolo di preferenza per i progetti presentati dalle contrade storiche di Siena (articolo 2): si prevede, infatti, che gli interventi siano finalizzati « prioritariamente » alla realizzazione dei progetti da esse presentati. La preferenza cosi accordata discenderebbe dal fatto che le contrade svolgono la loro attività conformemente ai loro statuti e sotto la vigilanza del comune Siena, e che le stesse partecipano alle manifestazioni relative allo svolgimento del Palio dal 1239, in osservanza degli usi e delle tradizioni della città.

Dunque, da un lato, si sottolinea l'indissolubile legame delle contrade con il territorio comunale; dall'altro, lo stretto controllo cui sono sottoposte sarebbe garanzia di trasparenza nella gestione dei fondi pubblici da destinare a tali tipologie di opere. La legge, infine, prevedeva un onore di attuazione pari a 5 milioni di euro annui per gli anni 2008, 2009 e 2010.

È possibile a questo punto trarre alcune conclusioni in merito ai provvedimenti sin qui evocati: la città di Siena è da quasi un secolo, tra alterne vicende, protagonista di interventi normativi volti direttamente a preservarne la conservazione e a tutelarne il paesaggio urbano; il patrimonio storico e culturale di cui essa è portatrice è un valore ormai incontestato e, pertanto, non si può che sperare che il governo mostri nei suoi confronti la stessa sensibilità che hanno avuto i « grandi padri » come Ranuccio Bianchi Bandinelli e Mario Bracci. Il presente disegno di legge intende tutelare la natura giuridica e fiscale delle storiche contrade e delle associazioni dei contradaioli che ne costituisco una loro articolazione, cosi come previsto nei singoli statuti delle contrade e in regolamenti comunali.

In particolare, si dispone che le storiche contrade e le associazioni dei contradaioli vengano considerate a tutti gli effetti enti *no profit*, come già riconosciuto da gran parte della dottrina e della giurisprudenza, e possano così godere dei benefici fiscali propri degli enti senza scopo di lucro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le storiche contrade di Siena e le associazioni di contradaioli, denominate « società di contrada », sono associazioni senza scopo di lucro a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.